

Delibera n. 96/2022

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 31 maggio 2022

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento), ed in particolare l’articolo 18 (“*Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate*”), paragrafo 3;
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento, ed in particolare l’articolo 12 (“*Obbligo di trasporto alternativo o rimborso*”), ai sensi del quale “[i]l vettore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015 (di seguito: regolamento marittimo), ed in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTA** la comunicazione prot. ART 19162/2021 del 1° dicembre 2021, con cui l’Organismo nazionale tedesco competente per l’attuazione del Regolamento (Eisenbahn-Bundesamt, di seguito: NEB tedesco) ha segnalato all’Autorità il contenuto dell’istanza ricevuta, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del Regolamento, dal sig. [...] (di seguito: passeggero), a seguito della cancellazione del viaggio Livorno-Bastia del 26 agosto 2021, in partenza alle ore 08:02, operato dal vettore Corsica Ferries S.A.S. (di seguito: Corsica Ferries). In

particolare, il NEB tedesco riferisce, tra l'altro, che il passeggero, a seguito della cancellazione dell'indicato viaggio, nonché della cancellazione del viaggio alternativo offerto dalla Compagnia e inizialmente accettato, vi ha rinunciato, acquistando un viaggio con altra Compagnia e richiedendo il rimborso del biglietto a Corsica Ferries. Quest'ultima ha formulato un'offerta di rimborso non accettata dal passeggero, il quale si è rivolto al NEB tedesco in data 28 novembre 2021;

- VISTE** le condizioni generali di trasporto pubblicate nel sito <https://www.corsica-ferries.it/> nelle quali si legge, tra l'altro, che: *“Per i soli trasporti con partenza o arrivo in un porto (...) francese o comunque non italiano, Forship non assume la veste di vettore contrattuale ma di Agente che vende i biglietti di passaggio per conto della Corsica Ferries S.A.S. (...) che è quindi da intendersi unico vettore contrattuale di tali tratte”*;
- VISTE** le note prott. 20528/2021 del 23 dicembre 2021 e 2726/2022 del 10 febbraio 2022, con le quali gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a Forship S.p.A. (di seguito: Forship), in qualità di Agente della Corsica Ferries, di fornire una serie di informazioni e chiarimenti, corredati della relativa documentazione, in relazione a quanto segnalato dal NEB tedesco;
- VISTE** le note di riscontro di Forship prott. ART 155/2022 del 5 gennaio 2022, 3121/2022 del 18 febbraio 2022 e 4757/2022 dell'11 marzo 2022;
- VISTA** la nota prot. ART 1221/2022 del 26 gennaio 2022 con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto al passeggero conferma dell'avvenuto versamento del rimborso, e il relativo riscontro prot. ART 2415/2022 del 4 febbraio 2022, nonché l'ulteriore comunicazione del passeggero prot. ART 4163/2022 del 1° marzo 2022;
- RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento marittimo, “[l']Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo”;
- ATTESO** che ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, tra l'altro: *“1. Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a novanta minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra: a) il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile e senza alcun supplemento; b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile (...) 3. Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario”*

elettronico, versamento o assegno bancario. Con il consenso del passeggero, il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, segnatamente per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione”;

CONSIDERATO

al riguardo che dalla documentazione agli atti emerge, tra l’altro:

- secondo quanto riferito da Forship, il biglietto intestato al passeggero “era un biglietto open (...). Il cliente in autonomia sul sito in data 12/06/21 ha provveduto a chiudere il biglietto open sulle seguenti partenze. LIVORNO/BASTIA 26/08/21 ORE 08:02 (...);”;
- “per cause operative a seguito della riorganizzazione della flotta la traversata LIVORNO/BASTIA 26/08/21 ORE 08:02 è stata annullata (...) il cliente direttamente dal sito ha provveduto a modificare il biglietto di andata 6639120 sulla traversata SAVONA/BASTIA 26/08/21 ORE 07:30”. Tale traversata, a sua volta “[p]er cause operative a seguito della riorganizzazione della flotta (...) è stata annullata con comunicazione diretta al cliente in data 23/08/21”;
- Forship ha allegato “copia della corrispondenza tra il cliente e la Compagnia in cui si propone anche la possibilità di convertire l’importo del biglietto in punti Corsica Nautics del nostro programma di fidelizzazione in modo da utilizzare tale importo quale sconto su prossime prenotazioni. A seguito della non accettazione da parte del cliente si è provveduto ad annullare il biglietto 6639120 e predisporre il rimborso dello stesso pari ad € 170,59 tramite bonifico bancario sulle coordinate fornite dal passeggero”, senza tuttavia fornirne contestualmente evidenza contabile di tale versamento;
- il passeggero, successivamente interpellato dagli Uffici dell’Autorità sull’avvenuto pagamento del rimborso da parte del vettore, ha dichiarato, in data 4 febbraio 2022, di non averlo ricevuto;
- Forship, alla quale è stato conseguentemente richiesto di fornire copia del bonifico, ha dichiarato, da ultimo in data 11 marzo, che “risulta predisposto il rimborso tramite bonifico, abbiamo provveduto a richiedere dettagli ed eventuale pezza giustificativa ai nostri uffici competenti in questo caso, di Bastia” riservandosi di fornire aggiornamenti “dal 21/03/22”, aggiornamenti che alla data del presente provvedimento non risultano tuttavia pervenuti;

RILEVATO

conseguentemente che, sulla base delle evidenze agli atti, Corsica Ferries, seppure a conoscenza della rinuncia al viaggio da parte del passeggero a fronte dell’alternativa del rimborso al medesimo offerta ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento, con riguardo alla relativa richiesta, formulata in data antecedente al 28 novembre 2021, non risulta aver rispettato il termine, fissato in 7 giorni, per l’effettuazione del rimborso;

CONSIDERATO che allo stato la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento da parte del vettore risulta ancora in atto;

RITENUTO che, relativamente al diritto a ottenere il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni, qualora, a fronte di una cancellazione, il passeggero abbia optato per rinunciare al viaggio offerto in alternativa al rimborso stesso, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Corsica Ferries, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015, per violazione dell'obbligo di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Corsica Ferries S.A.S. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecunaria di importo compreso tra euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ed euro 15.000,00 (quindicimila/00), ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 129/2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2, tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 96/2022";

8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. si intima a Corsica Ferries S.A.S. di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della presente delibera, disponendo il pagamento del rimborso in denaro a favore del passeggero e dandone contestuale riscontro all'Autorità;
11. la presente delibera è notificata a Corsica Ferries S.A.S.;
12. la presente delibera è comunicata a Forship S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 31 maggio 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)